

Come si calcola l'assegno di mantenimento?

L'art. 337 *ter* c.c. prevede che, **salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti**, ciascuno dei genitori provveda **al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito**. Il giudice stabilisce, **ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico** al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i seguenti parametri:

- le attuali esigenze del figlio,
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore,
- le risorse economiche di entrambi i genitori,
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Analizziamo brevemente i parametri di riferimento.

- **Le attuali esigenze del figlio**

I genitori devono mantenere, istruire ed educare i figli; pertanto, devono garantire il soddisfacimento dei vari aspetti della sua vita: dalla scuola allo sport, occupandosi di ogni necessità relativa alla cura e all'educazione della prole.

- **Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori**

I figli non devono subire nocimento dalla separazione dei genitori, per questo è importante che mantengano, per quanto possibile, il tenore di vita che conducevano quando la coppia era unita.

- **I tempi di permanenza presso ciascun genitore**

Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario; infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo.

- **Le risorse economiche di entrambi i genitori**

Il giudice deve valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori. Si devono indagare i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito. Ad esempio, i canoni di locazione provenienti da un immobile. Riassumendo, occorre considerare:

- a. i redditi da lavoro,
 - b. i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via,
 - c. i cespiti produttivi di reddito (come immobili in locazione).
- **La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore**

Il giudice deve considerare anche il lavoro domestico che, spesso, è difficile da valutare. Si tratta di tutte le attività consistenti nella cura della casa, nel tempo speso per accompagnare i figli a scuola, alle lezioni di sport, ad esempio, di pallavolo, all'aiuto prestato al bambino nei compiti scolastici e così via.